

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ A SOSTEGNO DI
SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA DA ESEGUIRSI NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO L.P. 2 NOVEMBRE 2022, N. 12 -
SISTEMA PROVINCIALE PER LA POLITICA ATTIVA DEL LAVORO**

Convenzione relativa allo svolgimento dei servizi di interesse generale, di cui alla legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (di seguito solo “legge provinciale”), comprensivi degli interventi di reinserimento nel mercato del lavoro e rafforzamento dell’occupabilità a favore dei soggetti appartenenti a particolari fasce deboli individuati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) della L.P. n. 12/2022.

tra:

il Consorzio CONSOLIDA s.c.s., (di seguito anche solo “CONSORZIO”), con sede legale a Trento, Via Rienza, 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01150390225, rappresentato da Francesca Gennai.

e

l’Ente ospitante, COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO, (di seguito anche solo “COMUNITÀ”), con sede legale a Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi, 1, codice fiscale 90014590229 e partita I.V.A. n. 02189180223, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante geom. Claudio Ceppinati.

di seguito denominate “Parti”.

P R E M E S S O C H E

Con Legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12, il legislatore provinciale ha riformato la disciplina relativa al sistema organizzativo del c.d. “Progettone”, prima contenuta nella legge provinciale n. 32/1990, inserendo lo stesso tra le politiche attive del lavoro.

Mediante tale strumento di politica attiva del lavoro, la Provincia autonoma di Trento si prefigge l’obiettivo di inclusione sociale di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, promuovendone e sostenendone la piena partecipazione al mercato del lavoro.

Con determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale n. 12926 di data 18/11/2025 è stato conferito a CONSOLIDA l’Atto di incarico - che è stato stipulato in data 16 dicembre 2025 nella forma di una Convenzione quadro - di cui all’articolo 10 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 – sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di servizi di pubblica

utilità a sostegno di servizi sanitari e socio-assistenziali alla persona da eseguirsi nel territorio della Provincia autonoma di Trento - c.d. *“Ambito sostegno a Servizi sanitari e socioassistenziali”*.

Con determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale n. 15184 di data 23/12/2025 è stato conferito a CONSOLIDA l'Atto di Incarico puntuale per la realizzazione di servizi di pubblica utilità a sostegno di servizi sanitari e socio-assistenziali alla persona da eseguirsi nel territorio della Provincia autonoma di Trento - c.d. *“Ambito sostegno a Servizi sanitari e socioassistenziali”*.

L'Ente ospitante ha chiesto al Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (da qui in poi *“Servizio provinciale competente”*) l'attivazione di servizi di pubblica utilità a sostegno di servizi sanitari e socioassistenziali alla persona da eseguirsi nel territorio della Provincia autonoma di Trento - c.d. *“Ambito sostegno a servizi sanitari e socio-assistenziali”* previsti dalla legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12.

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

1. Le Parti concordano che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica attraverso scrittura privata.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

1. Il Servizio provinciale competente ha affidato a CONSOLIDA la realizzazione a favore dell'Ente ospitante COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO di servizi di pubblica utilità a sostegno di servizi sanitari e socioassistenziali alla persona c.d. *“Ambito sostegno a Servizi sanitari e socioassistenziali”* come meglio declinati dall'Allegato I alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2095 del 13 dicembre 2024. Le attività riguardano il supporto ai servizi sanitari e ai servizi alla persona. Comprendono le attività di collaborazione nell'organizzazione e realizzazione delle proposte di animazione e intrattenimento degli ospiti e utenti, il supporto degli stessi negli spostamenti all'interno delle strutture e il loro accompagnamento all'esterno in occasione di commissioni personali (es. visite mediche) o uscite e attività ricreative di gruppo, la guardiania, la predisposizione, l'allestimento, il riordino e la cura degli spazi comuni interni ed esterni, fornitura di informazioni e indicazioni generali, smistamento e trasporto materiali. Sono tassativamente escluse le attività inerenti ai profili sanitari o di cura dell'igiene personale degli ospiti.

2. Le attività di cui al comma 1) verranno ulteriormente declinate tra le Parti, al fine di definire un piano di lavoro ed un orario dei servizi di pubblica utilità da svolgere. I servizi di pubblica utilità saranno svolti in coerenza con i regolamenti, le modalità, le metodologie, le procedure e i protocolli stabiliti e adottati dall'Ente ospitante. È compito del Soggetto esecutore adottare le necessarie forme di flessibilità, turnistica del personale e gestione dei permessi e dei recuperi derivanti dalle esigenze rappresentate dagli Enti ospitanti a favore dei quali viene erogato il servizio.
Tali attività si svolgono presso il Centro di Servizi per Anziani "*Villa Prati*", avente sede ad Agnedo - piazza B.V. della Mercede 2, nel Comune di Castel Ivano.
3. A tal fine CON.SOLIDA (da qui in poi "Soggetto esecutore") opera direttamente nello svolgimento di servizi di pubblica utilità relativi ad attività svolte a sostegno dei servizi sanitari e socioassistenziali alla persona.
4. Tali servizi di pubblica utilità sono svolti attraverso l'impiego di operatori - già in servizio o da selezionare - inclusi nella categoria dei soggetti beneficiari appartenenti a particolari fasce deboli individuati dal Servizio provinciale competente, attualmente indicati alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 272/2018, n. 273/2018 e 1817/2025 e ss.mm.ii., applicabili ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis della legge provinciale. I nominativi degli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità saranno comunicati di volta in volta via pec.
5. Gli operatori sono a tutti gli effetti lavoratori dipendenti del Soggetto esecutore e assunti con contratto individuale di lavoro subordinato.
6. Il Soggetto esecutore non garantirà la presenza di unità sostitutive degli operatori in caso di: assenze per attività formative, ferie, permessi e recuperi; assemblee sindacali; sciopero; malattie e/o infortuni; sospensioni dovute a provvedimenti disciplinari; dimissioni o licenziamento; pensionamento; decesso; trasferimenti su ordine e/o assenso del Servizio provinciale competente.
7. Anche su richiesta dell'Ente ospitante, il Servizio provinciale competente potrà individuare ulteriori operatori che potranno essere assunti anche in corso d'anno, ad intervento o servizio già avviato, al fine di potenziare lo stesso o sopperire ad eventuali cessazioni.

Art. 3 Coordinamento

1. Al fine di garantire il coordinamento fra Ente ospitante e il Soggetto esecutore, quest'ultimo assicura un riferimento continuativo di personale dedicato - nella figura del cd Coordinatore di servizio - allo svolgimento di attività di raccordo per garantire una corretta ed efficiente gestione del personale e dei servizi di interesse generale previsti dalla presente Convenzione.

2. Il Soggetto esecutore svolge e realizza le attività oggetto della presente Convenzione con la diligenza richiesta dalla natura delle stesse, garantendo la qualità degli interventi e dei servizi resi, e improntando la sua opera e le sue condotte ai principi di piena cooperazione, leale collaborazione, trasparenza e tracciabilità.

Art. 4 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Soggetto esecutore e l'Ente ospitante COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO devono ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, essi devono:
 - a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto della presente Convenzione;
 - b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.
2. Il Soggetto esecutore fornisce agli operatori adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) per il corretto svolgimento delle attività di base oggetto della Convenzione - nonché il tesserino di riconoscimento previsto per legge. Potranno essere fornite eventuali divise di base.
3. L'Ente ospitante, laddove necessario e sempre in raccordo con il soggetto esecutore, integra l'eventuale fornitura di DPI specifici, di idonee specifiche divise, di attrezzature e complementi se richiesti o necessari dalla mansione assegnata agli operatori.
4. Il Soggetto esecutore è tenuto a fornire ai lavoratori la necessaria formazione, l'addestramento specifico e le opportune informazioni richieste dalla specifica attività e/o luogo di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
5. La formazione del personale quale addetto al primo soccorso e/o quale addetto antincendio, prevista dal D.M. 02 settembre 2021 e dal DM 388/03, se necessaria, rimane a carico dell'Ente ospitante previa autorizzazione e designazione del soggetto esecutore.
6. L'Ente ospitante fornisce agli operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
7. Ove previsto l'utilizzo di divisa o di DPI, gli operatori usufruiranno presso la struttura dell'Ente ospitante di un armadietto personale.

Art. 5 Formazione

1. Il Soggetto esecutore eroga ulteriori attività formative personalizzate rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a. a tutti i lavoratori, una formazione obbligatoria quantificata in 20 ore annue *pro capite*;
 - b. ai lavoratori che manifestano l'intenzione/interesse a partecipare, un percorso di formazione e di riconversione professionale conformemente ai rispettivi *cluster* di appartenenza, da un minimo di 16 ore a un massimo di 150 ore annue pro capite.
2. Il Soggetto esecutore predispone un Piano formativo individuale (PFI) per definire il percorso formativo personalizzato del lavoratore (contenuti, modalità di svolgimento, organizzazione temporale, durata) in accordo con il lavoratore stesso.
3. L'erogazione delle attività formative riguarda unicamente gli operatori con contratto di lavoro la cui durata sia pari ad almeno 6 mesi, come stabilito dall'Atto di Incarico citato nelle premesse iniziali.
4. Le attività formative sono svolte all'interno dell'orario di lavoro; per favorire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità oggetto della presente Convenzione e la partecipazione alle attività formative dei lavoratori, il Soggetto esecutore comunica tempestivamente il calendario delle attività formative all'Ente ospitante ed eventuali variazioni.
5. La formazione *on the job*, finalizzata all'acquisizione di competenze e conoscenze "sul campo", è erogata *in loco* durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il Soggetto esecutore organizza tali attività formative in accordo con l'Ente ospitante garantendo in ogni caso l'accesso ai locali al personale dell'Amministrazione Provinciale incaricato delle attività ispettive di competenza.

Art. 6 Valutazione e rilevazione qualità del servizio svolto

1. Il Soggetto esecutore si impegna a un costante dialogo con l'Ente ospitante e a collaborare con lo stesso in sede di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, condividendo - se necessario - eventuali azioni correttive e migliorative.
2. A tal fine saranno calendarizzate delle riunioni di valutazione.
3. Alle riunioni di cui al precedente comma potrà partecipare, se richiesto dagli attori coinvolti, anche personale del Servizio provinciale competente.
4. È comunque prerogativa dell'Ente ospitante contattare il Soggetto esecutore relativamente ai servizi di pubblica utilità svolti ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario.

Art. 7 Codice di comportamento

1. Il Soggetto esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del *Codice di comportamento dei dipendenti* dell'Ente ospitante, ad osservare e a far osservare ai propri operatori e ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di comportamento* stesso.
2. A tal fine il Soggetto esecutore dà atto che gli è stato trasmesso e di aver preso visione di copia del Codice stesso - parte integrante del presente contratto - per una sua più completa e piena conoscenza. Il Soggetto esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto esecutore si impegna a segnalare al Servizio provinciale competente la violazione degli obblighi del *Codice di comportamento* da parte degli operatori, del soggetto esecutore e dell'Ente ospitante.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento

La Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione dei servizi di pubblica utilità a sostegno di servizi sanitari e socioassistenziali alla persona c.d. "*Ambito sostegno a Servizi sanitari e socioassistenziali*" affidati a CONSOLIDA, di cui al precedente art. 2, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), ed ha pertanto diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR.

2. Responsabile del trattamento

CONSOLIDA è stata nominata, ai sensi dell'art. 14, co. 3 LP 12/2022, Responsabile del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del predetto servizio con separato contratto, stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR.

3. Nomina a sub-Responsabile del trattamento

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Ente ospitante tratterà dati personali relativi al personale assegnato ed è pertanto nominato sub-Responsabile del trattamento, secondo l'allegato "Contratto di nomina a sub-Responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" che è parte integrante del presente accordo (All1);

4. Durata della nomina a sub-Responsabile del trattamento

La presente nomina a sub-Responsabile del trattamento ha validità per tutta la durata della presente Convenzione ed è da intendersi automaticamente revocata a conclusione della stessa.

5. Trattamento dei dati personali effettuato dal personale assegnato

Resta inteso che l'Ente ospitante è titolare di propri trattamenti dati necessari per l'esecuzione di servizi o attività: qualora il personale assegnato fosse coinvolto, nell'ambito delle proprie funzioni, in attività che prevedano il trattamento di dati di cui l'ente è titolare, sarà onere dello stesso procedere alla designazione degli stessi quali soggetti autorizzati al trattamento e istruirli in merito.

Art. 9 Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2026.

Art. 10

Imposta Bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano:

- a) che la Cooperativa Sociale "CON.SOLIDA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" è un ente del Terzo settore, risultando iscritta al RUNTS al n. 5083.
- b) che pertanto la presente Convenzione, essendo posta in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione I.V.A..

Art. 11 Rimandi

Per quanto non contemplato dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Documenti allegati alla presente Convenzione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

All. 1 - "Contratto di nomina a sub-Responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni"

All. 2 - Regolamento provinciale trattamento dati personali progettone

All. 3 - Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino

Letto, accettato e sottoscritto.

PER CONSOLIDA

LA PRESIDENTE Francesca Gennai

Luogo: Trento

Data: data della firma digitale

Firma: firmato digitalmente con firma grafica

PER L'ENTE OSPITANTE **COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**

IL PRESIDENTE geom. CLAUDIO CEPPINATI

Luogo: Borgo Valsugana

Data: data della firma digitale

Firma: firmato digitalmente con firma grafica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Schema di convenzione

Allegato 1 – Nomina a Sub-responsabile del trattamento nelle attività previste dalla L.p. 12/2022

Premesso che

- ✓ CONSOLIDA, Consorzio delle Cooperative Sociali Trentine, è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali al fine dell'attuazione delle attività previste dalla Legge Provinciale n. 12 del 2 novembre 2022 dalla Provincia Autonoma di Trento, Titolare del Trattamento;
- ✓ per esigenze di carattere organizzativo e tecnico, si rende necessario affidare a terzi le attività di seguito riportate;

CONSOLIDA con la presente nomina l'Ente COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO Sub-responsabile del trattamento nelle attività previste dalla L.P. 12/2022 per quanto di sua competenza, e in particolare relativamente ai trattamenti di dati personali di seguito specificati:

- ✓ *ricezione e primo trattamento dei dati personali del lavoratore interessato affidati da CONSOLIDA all'Ente a seguito della segnalazione dei candidati da parte della Provincia Autonoma di Trento;*

Successivamente l'Ente deve provvedere a fornire adeguata informativa all'interessato relativamente alla raccolta dei suoi dati personali al fine della verifica dell'erogazione del servizio. In merito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa privacy risultano in carico all'Ente (autorizzazione al trattamento, istruzioni e formazione dell'incaricato);

CONSOLIDA è stato autorizzato da parte del Titolare del trattamento a formalizzare la presente nomina.

Per conto del Titolare, CONSOLIDA chiede all'Ente di trattare i dati personali nel rispetto della normativa privacy (in particolare Regolamento Europeo n. 679/2016 e Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101), adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla norma ed in particolare a:

- ✓ trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- ✓ rispettare le istruzioni eventualmente ricevute dal titolare per l'espletamento dei propri compiti;
- ✓ individuare i mezzi più idonei per la protezione dei dati personali trattati, al fine di salvaguardare i diritti e le libertà dei lavoratori, tenendo conto anche dei rischi derivanti dalla loro parziale vulnerabilità;
- ✓ autorizzare i propri incaricati al trattamento dei dati personali fornendo loro adeguate istruzioni per salvaguardarne la riservatezza e per garantire un corretto e trasparente utilizzo nei confronti dell'interessato ivi compreso l'esercizio dei suoi diritti.

Alla stipula della nuova Convenzione verranno comunicate eventuali ulteriori istruzioni fornite dal Titolare del trattamento.

Art. 1 - Il Sub-responsabile del Trattamento si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo.

Art. 2 - Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano soggetti coinvolti nel sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità – Progettone previsto dalla legge provinciale n. 12/2022.

Il Sub-responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per le finalità specificate nelle convenzioni di affidamento per l'attuazione delle attività di cui alla L.P. 12/2022 e potrà effettuare, con o senza

strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, diffusione, raffronto o interconnessione.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Sub-responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali (ad esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Sub-responsabile dovrà:

- a)** garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b)** adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché alla nomina dei necessari Amministratori di Sistema;
- c)** assistere il Responsabile con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché informare tempestivamente il Responsabile dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- d)** mettere a disposizione del Responsabile tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Responsabile, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- e)** assistere il Responsabile nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. Il Sub-responsabile è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
- f)** nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, "DPO");
- g)** provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi).
- h)** provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Responsabile, del Titolare o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- i)** alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Sub-responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Responsabile), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

Art. 4 – La presente nomina avrà termine in forza del collegamento con le convenzioni di cui in premessa, la risoluzione o il recesso delle stesse convenzioni produrrà medesimo effetto sulla presente nomina.

L'Ente **COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO** accetta la presente nomina e dichiara di essere a conoscenza delle istruzioni del Responsabile, e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni richiamate, nonché di aver preso visione e di attenersi al *Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione del progettone* approvato con delibera della Giunta provinciale n. 472 del 12/04/2024, inviato dal Responsabile del trattamento unitamente alla presente Convenzione.

Letto, accettato e sottoscritto.

PER CONSOLIDA

LA PRESIDENTE Francesca Gennai

Luogo: Trento

Data: data della firma digitale

Firma: firmato digitalmente con firma grafica

PER L'ENTE OSPITANTE **COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**

IL PRESIDENTE geom. CLAUDIO CEPPINATI

Luogo: Borgo Valsugana

Data: data della firma digitale

Firma: firmato digitalmente con firma grafica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.